

RIDUZIONE DEL TERMINE E OMISSIONE DELLA PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

➤ **Art. 100 c.c.: Riduzione del termine e omissione della pubblicazione**

Il tribunale [disp. att. c.c. 38], su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione [c.c. 95]. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.

Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilità che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.

Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze.

CHI PUO' RICHIEDERLO

- *i soggetti interessati che si accingono alle nozze e necessitano dell'autorizzazione del Tribunale nei casi previsti dal codice civile*

COME SI RICHIEDE

- *istanza presentata al Tribunale competente per territorio e corredata dei seguenti documenti:*
- a) estratto dell'atto di nascita dei ricorrenti
 - b) certificato di stato libero dei ricorrenti
 - c) certificato di residenza dei ricorrenti
 - d) nota di iscrizione a ruolo su codice a barre (scaricabile dal sito istituzionale http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_27.wpe)

COSTI

- 1) marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica
2) contributo unificato di € 98,00 per spese di iscrizione del procedimento